

*PROPOSTA PER  
SERVIZI PROFESSIONALI*

**LU-VE S.p.A.**

10 febbraio 2017

Spettabile  
Lu-Ve S.p.A.  
Via Caduti della Liberazione, 53  
21040 Uboldo (VA)

*Alla cortese attenzione del Dottor Iginio Liberali,  
Presidente del Consiglio di Amministrazione*

Spettabile  
Collegio Sindacale  
Via Caduti della Liberazione, 53  
21040 Uboldo (VA)

*Alla cortese attenzione della Dottoressa Carla Ceppi,  
Presidente*

Egregi Signori,

facendo seguito alla Vostra gradita richiesta, siamo lieti di sottoporVi la nostra proposta per la revisione legale del bilancio d'esercizio della LU-VE S.p.A. (la "Società") e del bilancio consolidato del Gruppo LU-VE ai sensi del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (il "Decreto") e del Regolamento (UE) n. 537/214 (il "Regolamento Europeo"), nonché per la revisione contabile limitata del bilancio semestrale abbreviato, secondo le modalità e le condizioni qui di seguito esposte.

La durata dell'incarico è di nove esercizi (2017 – 2025) come previsto dall'art. 17 comma 1 del Decreto.

## **NATURA DELL'INCARICO**

L'incarico oggetto di questa proposta comporterà l'espletamento delle funzioni e delle attività di revisione legale dei conti previste dall'art. 14 comma 1 del Decreto. In particolare:

- effettueremo la revisione contabile con l'obiettivo di esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio e sul bilancio consolidato;
- verificheremo nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

L'incarico sarà svolto secondo i principi di revisione internazionali (ISA Italia) e comporterà anche la verifica della coerenza della relazione sulla gestione e delle informazioni sul governo societario e sugli assetti proprietari di cui all'art. 123-bis comma 1, lettere c), d), f), l), m) e al comma 2 lettera b) del D.Lgs. 58/98 con il bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato. Sarà altresì svolta la verifica della conformità della relazione sulla gestione alle norme di legge, come previsto dall'art. 14, comma 2 del Decreto.

La revisione contabile del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato sarà effettuata sui bilanci redatti dalla Società sulla base dei principi contabili internazionali ("IFRS") adottati dall'Unione Europea, nonché dei provvedimenti emanati in attuazione dell'art. 9 del D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38.

Inoltre, svolgeremo la revisione contabile limitata del bilancio semestrale abbreviato predisposto dalla Società in base al principio contabile internazionale applicabile per l'informativa finanziaria infrannuale (IAS 34) adottato dall'Unione Europea, ai sensi dell'art. 154-ter, comma 2 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Saranno altresì effettuate le verifiche volte alla sottoscrizione delle Dichiarazioni Fiscali (Modelli Unico, IRAP, Consolidato Nazionale e Mondiale, 770 Semplificato e 770 Ordinario) in base all'art. 1, comma 5, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

## **Revisione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato**

Come già indicato, la revisione contabile sarà da noi svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Tali principi richiedono l'osservanza di principi etici nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione contabile al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio non contenga errori significativi. La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio. Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi ("Rischi") nel bilancio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, nel cui ambito verranno identificati i Rischi che richiedono una speciale considerazione ("Rischi Significativi"). La revisione contabile comprende anche la valutazione dell'appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli Amministratori, nonché la valutazione della presentazione del bilancio nel suo complesso.

In ragione dei limiti intrinseci alla revisione contabile, insieme ai limiti intrinseci al controllo interno, vi è il rischio inevitabile che alcuni errori significativi possano non essere individuati, anche se la revisione è correttamente pianificata e svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia).

Nell'effettuare le nostre valutazioni del rischio, considereremo il controllo interno relativo alla redazione del bilancio della Società al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della Società.

Non sono incluse in questa proposta le attività di revisione legale dei bilanci delle società controllate che saranno oggetto di autonomo conferimento di incarico da parte delle rispettive Assemblee. Ai fini della verifica della valutazione delle partecipazioni nel bilancio d'esercizio della Società e dell'espressione del giudizio sul bilancio consolidato del Gruppo, ci avvarremo, come specificato successivamente, delle risultanze delle suddette attività di revisione dei bilanci delle società controllate. Inoltre, effettueremo la verifica del procedimento di consolidamento.

Nel corso del nostro lavoro di revisione, in base alla complessità o atipicità dei problemi riscontrati, potrà rendersi necessario impiegare consulenti esterni in materie specialistiche quali ad esempio quelle informatiche, legali o tributarie, naturalmente con impegno di riservatezza da parte loro.

## **Verifica della coerenza della relazione sulla gestione e delle informazioni sul governo societario e sugli assetti proprietari con il bilancio e della conformità della relazione sulla gestione alle norme di legge**

La verifica della coerenza della relazione sulla gestione e delle informazioni sul governo societario e sugli assetti proprietari con il bilancio d'esercizio e consolidato e la verifica della conformità della relazione sulla gestione alle norme di legge saranno svolte secondo quanto previsto dal principio di revisione di riferimento (SA Italia 720B).

## **Verifica della regolare tenuta della contabilità sociale**

Nel corso degli esercizi di riferimento della presente proposta effettueremo la verifica periodica della regolare tenuta della contabilità sociale secondo quanto previsto dal principio di revisione di riferimento (SA Italia 250 B).

La verifica della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili verrà effettuata attraverso le procedure di revisione finalizzate all'espressione del giudizio sul bilancio.

Alle verifiche periodiche della regolare tenuta della contabilità sociale si applicano gli stessi limiti insiti in ogni procedimento revisionale. Tra di essi si segnalano i limiti insiti nell'applicazione del metodo del campione e quelli connessi a qualsiasi sistema contabile-amministrativo ed al relativo sistema dei controlli interni. Pertanto, non si può escludere che errori ed irregolarità, anche di entità significativa, possano non essere rilevati.

L'indicazione del lavoro previsto in ciascuna verifica periodica viene fornita nella successiva sezione "Modalità di svolgimento dell'incarico".

## **Revisione contabile limitata del bilancio semestrale abbreviato**

L'incarico di revisione contabile limitata del bilancio semestrale abbreviato verrà svolto facendo riferimento al principio di revisione relativo al controllo contabile delle relazioni semestrali delle società quotate, raccomandato dalla Consob con la Delibera n. 10867 del 31 luglio 1997.

L'obiettivo della revisione contabile limitata del bilancio semestrale abbreviato è quello di fornire al revisore le basi per attestare che non è venuto a conoscenza di significative variazioni e integrazioni che dovrebbero essere apportate al bilancio semestrale abbreviato stesso per renderlo conforme al principio contabile internazionale applicabile per l'informativa finanziaria infrannuale (IAS 34) adottato dall'Unione Europea.

L'obiettivo della revisione contabile limitata del bilancio semestrale abbreviato differisce significativamente da quello di una revisione completa di un bilancio, che consiste nel fornire le basi per l'espressione di un giudizio se il bilancio nel suo complesso fornisca una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale-finanziaria ed economica di un'impresa. La portata del lavoro in una revisione contabile limitata è significativamente inferiore rispetto a quella di una revisione contabile completa, in quanto non comporta verifiche di validità ed esclude molte procedure solitamente svolte in una revisione contabile.

Una revisione contabile limitata come sopra definita può portare all'attenzione del revisore problematiche significative riguardanti il bilancio semestrale abbreviato, ma non fornisce alcuna assicurazione che il revisore venga a conoscenza di tutte quelle problematiche che sarebbero potute emergere da una revisione completa. Pertanto, nella relazione che emerteremo a conclusione del nostro lavoro non esprimeremo un giudizio professionale di revisione sul bilancio semestrale abbreviato.

La revisione limitata riguarderà esclusivamente i dati e le informazioni di natura contabile contenuti nella relazione finanziaria semestrale. Le informazioni sulla gestione ivi contenute verranno da noi sottoposte a verifica solo nei limiti necessari per accertarne la congruenza con il bilancio semestrale abbreviato.

## **Responsabilità e attestazioni degli Amministratori e della Direzione**

La responsabilità della redazione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato e della loro corretta rappresentazione in conformità ai principi contabili internazionali ("IFRS") adottati dall'Unione Europea compete agli Amministratori.

Compete altresì agli Amministratori la redazione del bilancio semestrale abbreviato in conformità allo IAS 34 adottato dall'Unione Europea.

Gli Amministratori sono inoltre responsabili per quella parte del controllo interno che ritengono necessaria al fine di consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi, dovuti a frode o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Compete altresì agli Amministratori e alla Direzione la responsabilità di fornirci:

- accesso a tutte le informazioni pertinenti per la redazione del bilancio d'esercizio, del bilancio consolidato e del bilancio semestrale abbreviato di cui siano a conoscenza, quali registrazioni, documentazione e altri aspetti;
- ulteriori informazioni che possiamo loro richiedere ai fini della revisione legale;
- la possibilità di contattare senza limitazioni le persone nell'ambito della Società dalle quali riteniamo necessario acquisire elementi probativi.

Le nostre attività di revisione contabile e di revisione contabile limitata includono la richiesta di confermare per iscritto le attestazioni rilasciate ai fini della revisione.

L'art. 154-bis del D.Lgs. 58/98 prevede la nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, il quale sarà responsabile per la predisposizione di adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato, nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario. Pertanto, le lettere di attestazione che Vi chiederemo in conformità a quanto previsto dal Documento 580 dei principi di revisione di riferimento e secondo quanto indicato dal modello contenuto nel Documento di Ricerca Assirevi in materia dovranno essere sottoscritte, oltre che dai legali rappresentanti della Società, in nome e per conto del Consiglio di Amministrazione, anche dal dirigente sopra indicato nominato secondo la normativa di riferimento. Per quanto riguarda le evidenze documentali predisposte da Voi o dai Vostri consulenti a supporto delle relazioni predisposte dagli organi amministrativi delegati e dal dirigente preposto in accordo con le disposizioni dell'art. 154-bis, comma 5), è necessario che le stesse, ed i loro aggiornamenti, ci siano rese disponibili in tempo utile per lo svolgimento del nostro lavoro. Resta inoltre inteso che non esprimeremo alcun giudizio sulle relazioni predisposte dagli organi amministrativi delegati e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'art. 154-bis, comma 5 del D.Lgs.58/98.

E' inoltre responsabilità degli Amministratori informare il revisore circa il verificarsi di eventi che possono influire sul bilancio durante il periodo che intercorre fra la data della relazione di revisione e la data di approvazione del bilancio stesso.

Data l'importanza che le informazioni e le attestazioni forniteci dagli Amministratori e dalla Direzione delle società del Gruppo hanno per il corretto svolgimento delle attività oggetto della presente proposta, resta inteso che la Vostra Società dovrà tenere indenni la nostra società ed il suo personale da eventuali danni che dovessero subire in conseguenza dei servizi professionali oggetto di questa proposta a seguito di false informazioni e attestazioni fornite dai Vostri Amministratori, dipendenti, consulenti e collaboratori in genere.

## **MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO**

### **Metodologia della revisione contabile**

Gli aspetti salienti che caratterizzano il procedimento di revisione contabile, conformemente a quanto previsto dai principi di revisione, sono la conoscenza dell'attività dell'impresa, il concetto di significatività nella revisione, la valutazione dei Rischi e del sistema di controllo interno e l'acquisizione degli elementi probativi dell'attività di revisione.

L'approccio che verrà applicato nell'espletamento di questo incarico riflette la metodologia di Deloitte, basata sullo sviluppo di una strategia generale e di un piano dettagliato di revisione incentrato sulla valutazione dei Rischi e sulla identificazione delle aree significative per il lavoro di revisione, nonché sull'esecuzione tempestiva ed efficiente del lavoro di revisione stesso.

Nell'insieme, il nostro piano di revisione è rivolto ad acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non sia viziato da errori significativi. Tale ragionevole sicurezza è raggiunta acquisendo sufficienti ed appropriati elementi probativi attraverso un'adeguata combinazione di procedure di conformità e di verifiche di validità. La scelta degli elementi probativi necessari nelle circostanze tiene conto di svariati fattori, tra cui la valutazione dei Rischi a livello di bilancio nel suo insieme e a livello di asserzioni per singole classi di operazioni, conti e informativa di bilancio significativi, la capacità dei sistemi contabili e di controllo interno di fronteggiare tali Rischi, la significatività della voce di bilancio o dell'operazione esaminata e i risultati delle altre procedure di revisione, nonché le fonti e l'affidabilità delle informazioni disponibili.

Desideriamo, comunque, sottolineare che il nostro intervento nel corso dell'intero lavoro verrà dettagliatamente ed attentamente pianificato per:

- informarVi con largo anticipo sulle fasi del lavoro di revisione che richiedono un'assistenza da parte del Vostro personale o un coordinamento delle operazioni di verifica;
- identificare nelle fasi di pianificazione del lavoro di revisione situazioni che potrebbero rivelarsi problematiche e richiedere conseguenti approfondimenti;
- assegnare le priorità sia in termini di tempi che di risorse per l'esecuzione dei lavori di revisione delle aree di bilancio ritenute più significative.

## **Procedure di revisione del bilancio**

Il nostro lavoro verrà organizzato in due fasi, *preliminare* e *finale*, rispettivamente prima e dopo la chiusura dell'esercizio.

La fase *preliminare* sarà prevalentemente dedicata alla pianificazione del lavoro di revisione, durante la quale verranno affrontati gli aspetti riguardanti:

- la conoscenza dell'attività dell'impresa;
- la comprensione del sistema contabile e degli aspetti del controllo interno rilevanti ai fini della revisione contabile;
- la valutazione dei Rischi inclusi i Rischi Significativi;
- la definizione del livello di significatività ai fini della revisione contabile;
- lo sviluppo del piano di revisione sulla base delle considerazioni riguardanti la specifica valutazione dei Rischi e dei risultati attesi dalla esecuzione di procedure di conformità e di validità;
- l'identificazione di aree contabili significative o particolarmente complesse, incluse quelle che implicano stime contabili discrezionali o sottendono l'esistenza di eventuali rapporti con "parti correlate", per le quali saranno previste specifiche procedure di revisione.

Durante questa fase si provvederà anche a definire modalità, ampiezza e tempistica di esecuzione delle procedure di conformità e di validità, nonché la collaborazione che ci si aspetta di ottenere dal personale della Vostra Società, la composizione del *team* di revisione ed il coinvolgimento di altri revisori e/o di consulenti esterni.

Altro aspetto di particolare rilievo della fase *preliminare* del lavoro di revisione riguarderà la definizione delle modalità e delle tempistiche di raccolta degli elementi probativi basati su conferme esterne, avvalendosi di statuite procedure di revisione. In particolare, verranno acquisiti elementi probativi per alcune poste specifiche di bilancio ed alcune informazioni attraverso:

- la richiesta di informazioni ai Vostri legali sulle rivendicazioni e sulle cause in corso;
- la verifica dell'esistenza delle partecipazioni e degli strumenti finanziari, anche derivati, secondo i criteri stabiliti dalle specifiche procedure di revisione;
- la richiesta di altre conferme esterne (ad es. clienti, fornitori, istituti di credito, fiscalisti, ecc.).

Si provvederà, inoltre, a definire appropriati metodi per la selezione delle voci da esaminare, adottando se del caso tecniche di campionamento, al fine di raccogliere gli elementi probativi necessari allo svolgimento delle procedure di revisione.

Inoltre, a completamento della fase *preliminare* è prevista la partecipazione alle rilevazioni fisiche delle rimanenze di magazzino in occasione dell'inventario fisico in programma a fine anno o in altra data da Voi preventivamente comunicataci.

La fase *finale* sarà dedicata all'esecuzione del piano di revisione definito nella fase preliminare, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- aggiornamento e completamento della attività di raccolta degli elementi probativi, con riferimento sia alle procedure di conformità, sia a quelle di validità, con particolare riferimento all'esame delle risposte ottenute mediante conferme esterne;
- valutazione dei risultati del campionamento;
- verifica della correttezza delle valutazioni e dell'informativa sugli investimenti in immobilizzazioni finanziarie, anche attraverso l'esame delle risultanze dei lavori di revisione svolti sui bilanci delle relative società;
- acquisizione di sufficienti ed appropriati elementi probativi a supporto della ragionevolezza delle stime contabili presenti in bilancio;
- esame di eventuali operazioni con "parti correlate", mediante analisi critica delle informazioni fornite dalla Direzione e di altra documentazione a supporto della esistenza, valutazione, corretta contabilizzazione ed esposizione in bilancio di dette operazioni;
- analisi conclusiva del bilancio attraverso l'esame della nota integrativa e della relazione sulla gestione per verificarne la correttezza e la completezza della informativa, secondo quanto richiesto dalle norme di legge;
- esame degli eventi successivi.

## **Verifica della coerenza della relazione sulla gestione e delle informazioni sul governo societario e sugli assetti proprietari con il bilancio e della conformità della relazione sulla gestione alle norme di legge**

Ai fini dell'espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione e delle informazioni sul governo societario e sugli assetti proprietari con il bilancio previsto dall'art. 14, comma 2, lettera e) del Decreto e dall'art. 123-bis, comma 4 del D. Lgs. 58/98, svolgeremo le procedure di verifica indicate dal principio di revisione di riferimento. In particolare verificheremo la coerenza delle informazioni finanziarie con il bilancio, attraverso il riscontro delle stesse con il bilancio d'esercizio e con il bilancio consolidato, i dettagli utilizzati per la predisposizione degli stessi, il sistema di contabilità generale e le scritture contabili sottostanti. Con riferimento alle altre informazioni contenute nella relazione sulla gestione e alle informazioni sul governo societario e sugli assetti proprietari, le nostre procedure finalizzate all'espressione del giudizio di coerenza consisteranno esclusivamente nella lettura d'insieme delle stesse sulla base delle informazioni acquisite nel corso del lavoro di revisione. In tale ambito, per quanto riguarda le informazioni previste dall'art. 123-bis comma 2, lettera b) del D.Lgs. 58/1998, riguardanti le principali caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria, faremo riferimento alle informazioni assunte nell'ambito della revisione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato per la comprensione del sistema di gestione dei rischi e del connesso sistema di controllo interno.

Ai fini dell'espressione del giudizio sulla conformità della relazione sulla gestione alle norme di legge saranno svolte le ulteriori procedure richieste dal principio di revisione attualmente in fase di aggiornamento.

## **Verifica della regolare tenuta della contabilità sociale**

Il lavoro che verrà svolto nell'ambito delle verifiche periodiche includerà le sottoelencate attività:

- acquisizione di informazioni in merito alle procedure adottate dalla Società, o aggiornamento delle informazioni già acquisite, relativamente alla tenuta dei libri obbligatori e all'osservanza degli adempimenti fiscali e previdenziali;
- verifica su base campionaria dell'esistenza, della regolare tenuta e del tempestivo aggiornamento dei libri obbligatori previsti dalla normativa civilistica, fiscale e previdenziale;
- verifica su base campionaria dell'esecuzione degli adempimenti fiscali e previdenziali richiesti dalla normativa di riferimento, attraverso l'esame della documentazione pertinente e delle relative registrazioni.
- esame della sistemazione delle irregolarità eventualmente riscontrate in precedenti verifiche.

I tempi di svolgimento di alcune verifiche periodiche potranno coincidere parzialmente con fasi del procedimento di revisione contabile del bilancio o della situazione semestrale. Di conseguenza, alcune informazioni e alcuni dati potranno avere comune utilità per le finalità sia delle verifiche periodiche che del procedimento revisionale del bilancio o della situazione semestrale.

## **Revisione contabile limitata del bilancio semestrale abbreviato**

La revisione contabile limitata del bilancio semestrale abbreviato comporterà l'espletamento delle procedure di verifica desunte dal principio di revisione raccomandato dalla Consob, cui si rimanda, con la precisazione che l'effettiva applicazione di tali procedure verrà stabilita anche in base alle risultanze delle verifiche periodiche di cui alla precedente sezione "Verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili", nonché alle valutazioni effettuate in sede di pianificazione annuale.

La revisione contabile limitata comporterà anche lo svolgimento di procedure di revisione sulle situazioni semestrali delle società controllate predisposte ai fini del consolidamento, nell'estensione ritenuta necessaria ai fini dell'incarico prospettato.

Se nel corso del lavoro verranno identificati significativi errori o voci che presentano elementi di indeterminazione, potremo decidere di svolgere procedure di verifica aggiuntive o più estese (ad esempio, sondaggi o procedure di validità) nella misura in cui siano necessarie per permetterci di approfondire le problematiche identificate. Nel caso in cui queste procedure di verifica aggiuntive o più estese rendano il lavoro significativamente diverso da quello proposto, informeremo gli Amministratori e il Collegio Sindacale di tali procedure e delle ragioni che le rendono necessarie.

Con riferimento all'incarico di revisione contabile limitata del suddetto bilancio semestrale abbreviato, riteniamo opportuno precisare sin d'ora che al fine di consentirci lo svolgimento di un esame adeguato secondo i principi di revisione raccomandati da Consob è indispensabile che il dirigente preposto (o altro organo societario delegato) ci trasmetta la bozza del bilancio semestrale abbreviato almeno 10 giorni prima della data fissata per l'approvazione da parte del Consiglio d'Amministrazione e che la relazione finanziaria semestrale sia messa a nostra disposizione in tempo utile per lo svolgimento delle procedure di revisione necessarie, anche ai fini del rispetto dei termini di pubblicazione della nostra relazione di revisione previsti dalla normativa.

Facciamo presente che l'indisponibilità della relazione finanziaria semestrale in tempi ragionevolmente sufficienti ai fini dello svolgimento delle procedure di revisione potrà rappresentare una limitazione allo svolgimento delle procedure di revisione con effetti conseguenti sulle conclusioni formulate nella relazione di revisione.

## **Revisioni contabili dei bilanci delle società controllate e del bilancio consolidato**

Nella tabella in Allegato III alla presente proposta viene presentato il piano di revisione del Gruppo, in cui vengono indicate:

- le società controllate italiane ed estere oggetto di revisione contabile;
- le altre società del Gruppo incluse nel piano di revisione e le relative attività di verifica previste.

Nell'Allegato III si forniscono inoltre le informazioni (società di revisione, estensione del lavoro, ecc.) sugli incarichi delle società del Gruppo.

Il piano di revisione potrà essere modificato nel corso dell'incarico in conformità a quanto previsto dai principi di revisione di riferimento.

Le risultanze dei suddetti lavori di revisione dei bilanci delle società controllate verranno da noi utilizzate in funzione del duplice obiettivo di accertare la correttezza della valutazione delle partecipazioni ai fini del giudizio sul bilancio d'esercizio della Società e di esprimere un giudizio sul bilancio consolidato del Gruppo nel suo complesso.

Inoltre, il nostro lavoro di verifica del bilancio consolidato includerà:

- la pianificazione delle attività di revisione che saranno svolte direttamente da noi, da altre società aderenti al nostro network e da altri revisori sulle componenti del Gruppo;
- lo svolgimento di procedure di analisi comparativa a livello di Gruppo sulle altre componenti non significative;
- il riesame dei documenti che saranno ricevuti dagli altri revisori;

- il riscontro dei dati inclusi nel bilancio consolidato con le informazioni finanziarie relative alle società oggetto di consolidamento;
- la verifica della correttezza e della completezza delle scritture di consolidamento e del sottostante procedimento;
- la verifica della corretta rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria complessiva del Gruppo e della adeguatezza dell'informativa di bilancio.

L'art. 10-quinquies del Decreto prevede che i soggetti incaricati della revisione legale del bilancio consolidato siano interamente responsabili dell'espressione del relativo giudizio. A tal fine saremo chiamati ad effettuare le procedure previste dai principi di revisione di riferimento e, in particolare, ci dovranno essere trasmessi, tra l'altro, i documenti di revisione dai soggetti incaricati della revisione delle società controllate, inoltre potremo ottenere dai suddetti soggetti o dagli Amministratori delle società delle società controllate ulteriori documenti e notizie utili alla revisione, nonché procedere direttamente ad accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione presso le medesime società.

### **Comunicazione con il Collegio Sindacale e la Direzione**

L'attenzione costante al miglioramento dei processi aziendali, del sistema contabile-amministrativo e di controllo interno della società assoggettata a revisione e la volontà di soddisfare le sue aspettative su tale area fanno parte dell'approccio professionale di Deloitte. Tale approccio si estrinseca in un rapporto continuo con la Direzione della Società, finalizzato a fornire suggerimenti e proposte per il miglioramento dei processi e dei sistemi aziendali.

Sarà pertanto nostro impegno comunicare tempestivamente alla Direzione della Società, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale eventuali considerazioni, commenti od osservazioni sul sistema contabile-amministrativo, sul sistema informativo, su quello di controllo interno e su altri aspetti dell'attività della Società che formano oggetto di analisi nel corso del procedimento di revisione, compresi gli argomenti di revisione rilevanti ai fini della *corporate governance*.

L'art. 150 del D. Lgs. n. 58/1998 prevede lo scambio dei dati e delle informazioni rilevanti acquisiti nel corso del lavoro con il Collegio Sindacale per l'espletamento dei rispettivi compiti. Inoltre per gli enti di interesse pubblico l'art. 19 del Decreto attribuisce al Collegio Sindacale il ruolo di Comitato per il controllo interno e la revisione contabile e prevede che la società di revisione legale presenti a quest'ultimo una relazione sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale e, in particolare, sulle carenze significative rilevate nel sistema di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria.

Qualora nel corso del nostro lavoro emergessero fatti ritenuti censurabili, informeremo senza indugio, come prescritto dall'art. 155, comma 2 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, la Consob ed il Collegio Sindacale.

Per mantenere un adeguato livello di comunicazione, è nostro intendimento incontrare periodicamente la Direzione della Società per:

- individuare le aspettative della Direzione e discutere il piano di revisione annuale, identificando le aree su cui porre maggiore enfasi nel corso del lavoro;
- ottenere informazioni su importanti problematiche contabili o gestionali che possono avere un impatto sull'attività della Società e del Gruppo;
- comunicare i risultati del nostro lavoro di revisione, presentare proposte per il miglioramento dei processi e dei controlli ed esporre gli eventuali argomenti di interesse per la *corporate governance*.

## **Sottoscrizione delle dichiarazioni dei redditi e dei modelli 770**

Ai fini della sottoscrizione delle dichiarazioni dei redditi e dei modelli 770 saranno svolte le procedure di verifica di seguito indicate:

*Modelli di dichiarazioni dei redditi (Unico, IRAP, Consolidato Nazionale e Mondiale)*

- Riscontro con le scritture contabili dei dati esposti nella dichiarazione;
- Analisi del prospetto di raccordo tra valori civilistici e fiscali unicamente sotto il profilo della continuità dei valori con i corrispondenti valori dell'esercizio precedente;
- Ottenimento di specifica lettera di attestazione.

*Modello 770 Semplificato ed Ordinario*

- Riscontro, per alcuni soggetti scelti con il metodo del campione, per i quali sono state applicate le ritenute, dei dati risultanti dal modello 770 Semplificato con quanto risulta in contabilità;
- Riscontro con le scritture contabili dei dati esposti nel modello 770 Ordinario;
- Ottenimento di specifica lettera di attestazione.

In relazione alla natura dell'incarico non verrà da noi emessa alcuna relazione e l'incarico sarà concluso con la sottoscrizione delle suddette dichiarazioni fiscali.

Resta inteso che in nessun modo dette sottoscrizioni rappresentano l'espressione di un giudizio di merito circa la correttezza e completezza delle suddette dichiarazioni fiscali, nonché il rispetto della vigente normativa tributaria. Dette valutazioni rimangono viceversa di esclusiva competenza e responsabilità della Vostra Società. In particolare, in caso di accertamenti da parte dell'autorità fiscale resta inteso che non assumiamo alcuna responsabilità nei confronti della Vostra Società, dei soci e degli Amministratori.

Si precisa che nella presente proposta non sono incluse le attività di verifica per la sottoscrizione delle dichiarazioni IVA e delle altre dichiarazioni fiscali ai fini della compensazione dei relativi crediti tributari.

## **DOCUMENTI FINALI**

Al termine della revisione emetteremo per ciascun esercizio una relazione sul bilancio d'esercizio della Società e sul bilancio consolidato del Gruppo, secondo le modalità previste dall'art. 10 del Regolamento Europeo. Le suddette relazioni saranno redatte secondo quanto previsto dai principi di revisione di riferimento e terranno conto degli esiti del lavoro svolto.

Inoltre, predisporremo la relazione aggiuntiva per il Comitato per il controllo interno e la revisione contabile ai sensi dell'art. 11 del Regolamento Europeo.

Infine, al termine del lavoro di revisione limitata del bilancio semestrale abbreviato emetteremo una relazione in cui verranno riportate le conclusioni sul lavoro svolto, secondo quanto previsto dal principio di revisione emanato dalla Consob.

La riproduzione o la pubblicazione dei bilanci della Vostra Società e dei bilanci consolidati del Gruppo, accompagnati dalle nostre relazioni, dovrà essere da noi preventivamente autorizzata e preceduta da una verifica della bozza di stampa per il nostro controllo di qualità. Eventuali traduzioni in altre lingue delle nostre relazioni dovranno essere effettuate direttamente da noi.

## **PERSONALE IMPIEGATO, TEMPI, CORRISPETTIVI E ALTRE SPESE ACCESSORIE DELLA REVISIONE**

### **Personale impiegato**

Avuto riguardo alle caratteristiche ed alle dimensioni aziendali del Gruppo, nonché alle connesse esigenze di esecuzione dell'incarico, di supervisione e di indirizzo del gruppo di lavoro, riteniamo che il team professionale che svolgerà l'incarico di revisione presso il Vostro Gruppo debba essere formato da un socio responsabile del lavoro, da un dirigente esperto coordinatore del lavoro presso il cliente e da più revisori esperti ed assistenti. La responsabilità dell'incarico sarà affidata al Dott. Andrea Restelli.

Ai sensi dell'art. 17, comma 4 del Decreto l'incarico di responsabile chiave della revisione legale dello stesso ente di interesse pubblico non può essere esercitato dalla medesima persona per un periodo eccedente i sette esercizi sociali, né questa persona può assumere nuovamente tale incarico relativamente alla revisione dei bilanci della medesima società se non siano decorsi almeno tre anni dalla cessazione del precedente. Ai fini del rispetto della disposizione menzionata, prima che il socio responsabile dell'incarico raggiunga il limite dei sette esercizi sociali, Vi verrà fatta apposita comunicazione per la relativa sostituzione.

Il nostro ufficio operativo di riferimento per lo svolgimento del presente incarico è quello di Milano.

Nel corso dello svolgimento delle nostre attività di verifica, potremo inoltre avvalerci della collaborazione di esperti in materia fiscale e dei sistemi EDP appartenenti al nostro network.

### **Tempi e corrispettivi**

La determinazione dei nostri onorari per l'espletamento dell'incarico oggetto della presente proposta è stata effettuata in conformità ai criteri generali fissati dalla Consob e si basa su una stima dei tempi di lavoro per ciascuna categoria professionale e sulle relative tariffe orarie.

Per effettuare la stima dei tempi di lavoro abbiamo utilizzato in termini generali gli elementi informativi relativi ai principali aspetti dell'attività e dell'organizzazione della Vostra Società e del Gruppo, tra i quali il suo sistema di controllo interno, acquisiti nei precedenti incarichi di revisione presso di Voi. In particolare, tale stima risulta da una previsione analitica dell'impegno richiesto nelle varie fasi di cui si compone l'incarico (comprensione dell'attività, identificazione dei processi di controllo dei Rischi, ecc.) ripartito tra le varie categorie di personale professionale. Ai tempi di lavoro stimati per categoria sono state applicate le rispettive tariffe orarie, che peraltro variano nell'ambito di ogni categoria in rapporto ai livelli di esperienza.

Il riepilogo delle stime dei tempi di lavoro e dei relativi corrispettivi per l'attività di revisione contabile del bilancio d'esercizio della Società e del relativo bilancio consolidato, per le verifiche della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, per la revisione contabile limitata del bilancio semestrale abbreviato, risulta essere il seguente:

	<b>Ore</b>	<b>Onorari (Euro)</b>
Revisione contabile del bilancio della LU-VE S.p.A. incluse le verifiche per la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali	588	47.000
Revisione contabile del bilancio consolidato del Gruppo, incluso il coordinamento del lavoro di revisione del bilancio consolidato, la verifica del procedimento di consolidamento e le procedure di analisi comparativa relative alle componenti non significative	198	18.000
Verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili	74	5.000
Revisione contabile limitata del bilancio semestrale abbreviato della LU-VE S.p.A.	470	40.000
<b>Totale Ore e Onorari</b>	<b>1.330</b>	<b>110.000</b>

Le ore e gli onorari sopra indicati si riferiscono ad ognuno degli esercizi di riferimento della presente proposta. Essi escludono le ore e gli onorari delle società controllate italiane ed estere indicate nella tabella dell'Allegato III, i cui incarichi sono conferiti autonomamente.

I tempi di lavoro sono stati stimati presupponendo che potremo contare sulla collaborazione del personale delle società del Gruppo per la messa a disposizione di dati e documenti e delle elaborazioni che si renderanno necessarie per l'effettuazione della revisione dei bilanci, per la revisione contabile limitata del bilancio semestrale abbreviato e delle verifiche in corso d'anno.

Nell'Allegato I vengono forniti il dettaglio delle ore e degli onorari suddivisi per categoria professionale per ciascuna tipologia di lavoro di revisione indicata in questa proposta.

### **Altre spese**

Ai corrispettivi sopra indicati verranno aggiunti i rimborsi per le spese sostenute per lo svolgimento del lavoro, quali le spese per la permanenza fuori sede e i trasferimenti nella stessa misura in cui sono sostenute. Verranno, inoltre, addebitate le spese accessorie relative alla tecnologia (banche dati, software, ecc.) ed ai servizi di segreteria e comunicazione nella misura forfettaria del 5% degli onorari, oltre al contributo di vigilanza nella misura dovuta, nonché l'IVA.

## **Fatturazione**

Secondo la nostra prassi, la fatturazione degli onorari relativi alla revisione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato avverrà secondo le seguenti modalità: 40% all'inizio dell'attività di revisione, 60% all'inizio della fase di revisione svolta dopo la chiusura dell'esercizio.

La fatturazione degli onorari relativi alla revisione contabile limitata del bilancio semestrale abbreviato avverrà per il 60% all'inizio di tale lavoro e per il residuo 40% a completamento dello stesso.

Il pagamento dovrà essere effettuato a presentazione delle rispettive fatture.

## **AGGIORNAMENTO DEI CORRISPETTIVI**

Il numero di ore e quindi gli onorari precedentemente indicati sono riferiti alla situazione attuale e, pertanto, sono suscettibili di eventuali variazioni.

Se si dovessero presentare circostanze tali da comportare un aggravio dei tempi rispetto a quanto stimato nella presente proposta quali, a titolo esemplificativo, il cambiamento della struttura e dimensione della Società e del Gruppo, modifiche nei presidi istituiti nell'ambito del sistema di controllo interno, cambiamenti normativi, di principi contabili e/o di revisione, l'effettuazione di operazioni complesse poste in essere dalla Vostra Società e dalle società del Gruppo, ulteriori procedure di revisione o obblighi supplementari attinenti lo svolgimento della revisione legale, quali ad esempio la richiesta di incontri, informazioni e documenti da parte di organismi di vigilanza, nonché le eventuali attività addizionali effettuate in relazione alle società esaminate da altri revisori provvederemo a comunicarVi le integrazioni conseguenti dei corrispettivi. Ugualmente, se dovesse essere impiegato minor tempo del previsto, i corrispettivi saranno ridotti proporzionalmente.

Inoltre, gli onorari precedentemente esposti dovranno essere adeguati per tenere conto delle variazioni delle tariffe nel tempo; l'adeguamento annuale sarà pari alla percentuale di variazione dell'indice ISTAT relativo al costo della vita (base mese di giugno 2017) e decorrerà dalla revisione dei bilanci e del bilancio semestrale abbreviato dell'esercizio 2018 e dall'attività di verifica della tenuta della contabilità prevista per l'esercizio 2018.

## **SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ**

Ai fini del rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 17 del Decreto e del Regolamento Consob n. 11971/99 in tema di incompatibilità, Vi invitiamo a trasmetterci tempestivamente l'elenco dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale (membri effettivi e supplenti) e di coloro che svolgono funzioni di direzione aziendale o tali da consentire l'esercizio di un'influenza diretta sulla preparazione delle registrazioni contabili e del bilancio della Vostra Società. Vi chiediamo altresì di informarci tempestivamente in merito ad ogni variazione che dovesse intervenire in relazione agli organi o alle persone di cui sopra.

Vi invitiamo inoltre a trasmetterci tempestivamente l'attuale struttura del Vostro Gruppo, con particolare riguardo alle società o enti che Vi controllano, alle società che detengono direttamente o indirettamente, più del 20% dei diritti di voto nella Vostra società, delle società che sono con Voi sottoposte a comune controllo, oltre che alle Vostre società controllate, collegate, dirette ed indirette. Vi chiediamo altresì di informarci tempestivamente in merito ad ogni variazione che dovesse intervenire in relazione alla struttura del Vostro Gruppo e alle ulteriori informazioni di cui sopra. Con la firma della presente ci autorizzate a trattare le informazioni ricevute per le finalità di cui all'art. 17 del Decreto, ivi inclusa la comunicazione di tali informazioni alle altre entità della nostra rete.

Resta convenuto che, al fine di rispettare quanto previsto all'art. 17 del Decreto, la Vostra società si impegna ad evitare di porre in essere comportamenti non conformi a quanto previsto dalle citate norme, informandoci tempestivamente di ogni circostanza di cui veniste a conoscenza potenzialmente in grado di compromettere la nostra indipendenza. Ovviamente, da parte nostra confermiamo l'impegno a monitorare eventuali minacce alla nostra indipendenza che possano sorgere nel corso dell'incarico e a porre in essere tempestivamente le misure di salvaguardia che si rendessero di volta in volta necessarie in conformità con le disposizioni regolamentari e i principi di revisione applicabili.

Riteniamo pertanto utile fornirVi nell'Allegato II i nominativi dei soci di Deloitte & Touche S.p.A., alcuni dei quali sono anche componenti del Consiglio di Amministrazione della nostra società, nonché dei Sindaci.

## **RISERVATEZZA DEI DATI**

Tutte le informazioni ed i dati ottenuti durante lo svolgimento dell'incarico in oggetto saranno da noi considerati strettamente riservati e confidenziali. Tali dati ed informazioni, in aggiunta alle comunicazioni previste nei confronti di soggetti e organi di governance, potranno essere divulgati esclusivamente a:

- Soci, personale professionale (dipendente e non) e personale indiretto di supporto appartenenti a tutte le società aderenti al network internazionale di Deloitte & Touche S.p.A., nonché eventuali collaboratori esterni, coinvolti nello svolgimento dell'incarico e nelle nostre procedure di controllo interno, limitatamente a quanto necessario per lo svolgimento dei rispettivi compiti. A tal proposito Vi informiamo che tutti i soci ed il personale professionale delle società aderenti al network internazionale di Deloitte & Touche S.p.A. sono soggetti alle procedure interne in materia di confidenzialità e riservatezza delle informazioni.
- Autorità di vigilanza, italiane o estere.
- Autorità amministrativa, giudiziaria e fiscale, nei casi e con le limitazioni previsti dalla legge.
- Altre società di revisione, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dai principi di revisione di riferimento, e associazioni di categoria nell'ambito dello svolgimento delle procedure di controllo qualità. In questi casi provvederemo ad ottenere il Vostro preventivo consenso scritto.

Al fine dell'espletamento dell'incarico di revisione potremmo venire a conoscenza di alcune informazioni rientranti nella nozione di cui all'art. 114, comma 1, del D.Lgs. 58/98 (cosiddette "Informazioni Privilegiate").

Le Informazioni Privilegiate a cui la nostra società avrà accesso saranno oggetto dell'impegno di riservatezza di cui al presente punto, restando inteso che i terzi a cui le dovessimo comunicare dovranno essere tenuti ad analogo obbligo di riservatezza.

Qualora la Vostra società abbia istituito il registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate, ai sensi dell'art. 115-bis del D.Lgs. 58/98, in tale registro andrà iscritto il socio responsabile della revisione legale che sottoscrive la lettera di incarico in quanto soggetto di riferimento della nostra società nei Vostri confronti.

Per le finalità dell'incarico prospettatoci, desideriamo informarVi che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003, i dati già assunti dalla nostra società o che ci verranno in seguito comunicati saranno utilizzati al solo fine della revisione legale.

Le carte di lavoro, sia su formato cartaceo che elettronico, da noi preparate ovvero acquisite dalla Società o da terzi, a supporto dell'attività di revisione oggetto del presente incarico, sono di proprietà di Deloitte & Touche S.p.A. e tutte le informazioni in esse contenute saranno da noi considerate strettamente riservate e confidenziali e trattate in conformità a quanto previsto dalla normativa sulla Privacy.

Qualsiasi richiesta di consultazione delle nostre carte di lavoro da parte Vostra o di soggetti terzi verrà trattata nei limiti e con le modalità previste dai principi di revisione di riferimento e dalle procedure di risk management del network internazionale di Deloitte & Touche S.p.A.. Al fine di preservare la riservatezza e la confidenzialità delle informazioni contenute nelle nostre carte di lavoro, sarà Vostra cura fare in modo che i locali che saranno assegnati al team di revisione per lo svolgimento delle fasi di lavoro presso la Vostra Società siano dotati di ragionevoli misure di sicurezza.

Vi informiamo, inoltre, che il trattamento dei dati avverrà anche per le finalità previste dalla normativa in materia antiriciclaggio. Tutti gli Amministratori e dipendenti della nostra società sono tenuti al segreto previsto dall'art. 2407 del Codice Civile. Nei casi in cui per lo svolgimento della nostra attività fosse necessario acquisire da terzi informazioni o dati e ciò richieda il consenso degli interessati, sarà Vostra cura procurare tale consenso in modo da consentirci il corretto esercizio dell'attività di revisione. La mancata disponibilità di dati rilevanti ai fini del corretto e completo svolgimento della nostra attività può rendere più difficile, più costosa e, in alcuni casi, impossibile la revisione.

L'accettazione della presente proposta di incarico comporta il Vostro consenso affinché da parte nostra si possa accedere ai - ed utilizzare i - dati che ci saranno necessari per lo svolgimento dell'attività di revisione legale.

Vi informiamo che titolare del trattamento dei dati sarà Deloitte & Touche S.p.A. con sede in Milano, Via Tortona, 25 e che il responsabile del trattamento sarà il socio che assumerà la responsabilità dell'incarico.

Vi informiamo infine che l'art. 7 del citato Decreto Legislativo conferisce all'interessato il potere di esercitare specifici diritti a propria tutela.

La Vostra Società accetta che: (i) Deloitte & Touche S.p.A. e la Società possano corrispondere o trasmettere documentazione per e-mail via Internet salvo espressa richiesta in senso contrario da parte Vostra, (ii) nessuna delle parti ha il controllo sull'effettuazione, attendibilità, validità o sicurezza delle e-mail via Internet, e (iii) Deloitte & Touche S.p.A. non potrà essere ritenuta responsabile per alcuna perdita, danno, spesa o inconveniente risultante dalla perdita, ritardo, intercettazione, danneggiamento, o alterazione di ogni e-mail provocata per qualunque ragione oltre il ragionevole controllo di Deloitte & Touche S.p.A..

## **ALTRI ASPETTI**

### **Normativa antiriciclaggio**

Deloitte & Touche S.p.A. è destinataria dei seguenti obblighi previsti dal Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (di seguito "**Decreto Antiriciclaggio**"):

- a) identificare e verificare l'identità del Cliente;
- b) verificare, per il rappresentante legale o, se diverso, per il firmatario della proposta di servizi professionali, l'effettiva esistenza dei poteri di rappresentanza, mediante documenti ufficiali, consegnati dal Cliente, dai quali risulti il conferimento dei poteri di attribuzione dell'incarico o la legale rappresentanza;
- c) identificare e verificare l'identità dell'eventuale "titolare effettivo" e acquisire i dati identificativi dello stesso, ivi inclusi gli estremi di un documento di identificazione;

- d) ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale;
- e) registrare e conservare in un apposito Registro Elettronico Antiriciclaggio (REA) i sopra citati dati identificativi;
- f) segnalare all'Unità di Informazione Finanziaria (U.I.F.), le operazioni sospette di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;
- g) comunicare al Ministero dell'Economia e delle Finanze le infrazioni rilevate alle disposizioni del Decreto Antiriciclaggio in materia di limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore.

Gli obblighi di cui alle precedenti lettere da a) ad e) non sussistono qualora il Cliente ricada in una delle categorie soggettive individuate dall'art. 25 del Decreto Antiriciclaggio (i.e. senza alcun intento esaustivo: banche, imprese di assicurazioni ramo vita, intermediari finanziari, confidi, pubblica amministrazione o istituzione o organismo che svolge funzioni pubbliche, società quotata su un mercato regolamentato di un paese UE o di paese extra UE che preveda obblighi di comunicazione societaria conformi a quelli previsti dal diritto comunitario). In tale caso, vige comunque l'obbligo di raccogliere informazioni per stabilire se il Cliente rientri in una delle predette categorie.

L'eventuale segnalazione di operazioni sospette è presidiata dal vincolo di riservatezza, anche nei confronti della Vostra Società, e non costituisce violazione di qualsivoglia obbligo di segretezza o restrizione alla comunicazione di informazioni e, se posta in essere per le finalità ivi previste e in buona fede, non comporta responsabilità di alcun tipo in capo al soggetto segnalante.

### **Normativa in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro**

In considerazione del fatto che i servizi professionali di natura intellettuale oggetto dell'incarico di cui alla presente proposta saranno resi prevalentemente presso i Vostri locali, si richiamano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) al fine di invitarVi a fornire, in contestualità all'accettazione della presente proposta e comunque non oltre la data concordata per l'avvio delle attività, tutte le più dettagliate informazioni in merito agli eventuali specifici rischi esistenti negli ambienti di lavoro a cui il nostro personale avrà accesso, nonché a precisare quali siano le misure di prevenzione più appropriate da adottare per poter escludere tali rischi.

### **Legislazione applicabile e foro competente**

La presente lettera, inclusi i rispettivi diritti e doveri delle parti e tutte le controversie che possono sorgere dalla, o in relazione alla, presente lettera di incarico o al suo oggetto, dovranno essere regolate e interpretate ai sensi della legge italiana, senza applicazione delle norme sui conflitti di leggi. Il Foro di Milano avrà esclusiva giurisdizione e competenza su ogni controversia relativa a questa lettera di incarico, al suo oggetto o alla sua interpretazione.

### **Interruzione dell'incarico**

Le eventuali dimissioni dall'incarico, la risoluzione consensuale del contratto e la revoca per giusta causa sono disciplinate dalle disposizioni previste dall'art. 13 del Decreto, nonché dal regolamento emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2012, n. 261 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.43 del 20 febbraio 2013.

### **Attività non rientranti nell'incarico di revisione**

Resta inteso che eventuali altre attività che fossimo chiamati a svolgere, in relazione ad operazioni straordinarie cui partecipasse la Vostra Società (quali ad esempio: aumenti di capitale, fusioni e scissioni, recesso dei soci, distribuzione di acconti sui dividendi, ecc.) od in relazione ad ulteriori adempimenti previsti da normative specifiche, o ad altri pareri, relazioni e attestazioni che potrebbero essere richieste alla nostra società in quanto incaricata della revisione legale, non sono comprese nella presente lettera di incarico e saranno oggetto di volta in volta di lettere di incarico separate.

Desideriamo esprimere i nostri ringraziamenti per l'opportunità offertaci e ribadire il nostro vivo interesse professionale per l'assegnazione dell'incarico, che svolgeremo con la massima cura.

Al fine di consentirVi di meglio apprezzare la nostra società di revisione e l'organizzazione Deloitte in Italia, siamo lieti di segnalarVi che nel nostro sito internet [www.deloitte.it](http://www.deloitte.it) è disponibile il Corporate Responsibility Report di Deloitte in Italia, che mostra puntualmente e con trasparenza quanto fatto sui temi di sostenibilità da Deloitte e che riteniamo rappresenti un ottimo strumento per condividere informazioni, aspettative e responsabilità con i nostri stakeholder. Vi segnaliamo inoltre che nel nostro sito internet ([www.deloitte.it](http://www.deloitte.it)) è disponibile la Relazione di trasparenza di Deloitte & Touche S.p.A., che contiene le informazioni richieste dall'art. 18 del Decreto.

Vogliate quindi cortesemente comunicarci la Vostra determinazione in ordine al conferimento dell'incarico di revisione, sulla base della deliberazione al riguardo da parte dell'Assemblea degli azionisti della Vostra Società in conformità a quanto previsto dall'art. 17 del Decreto e dall'art. 16 del Regolamento Europeo, restituendoci, in caso di conferimento dell'incarico alla nostra società, la presente proposta firmata per accettazione.

Con i migliori saluti.

DELOITTE & TOUCHE S.p.A.

  
**Andrea Restelli**  
Socio

Allegati

Per accettazione  
Lu-Ve S.p.A.:

Firma: \_\_\_\_\_

Nome e Cognome: \_\_\_\_\_

Titolo: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

**PREVENTIVO DETTAGLIATO DELLE ORE E ONORARI DEI LAVORI DI  
REVISIONE PREVISTI IN QUESTA PROPOSTA PER CIASCUN ESERCIZIO**

Il dettaglio dei tempi e degli onorari per categoria professionale previsti per la revisione contabile del bilancio d'esercizio della LU-VE S.p.A., ivi incluse le attività per la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali, è il seguente:

<b>Categoria professionale</b>	<b>N. ore previste</b>	<b>Mix</b>	<b>Euro</b>	
			<b>Tariffa oraria</b>	<b>Importo</b>
Partner	29	5%	248	<u>7.192</u>
Manager	88	15%	155	<u>13.640</u>
Revisore esperto	159	27%	86	<u>13.674</u>
Assistente	312	53%	45	<u>14.040</u>
<b>Totale</b>	<b>588</b>	<b>100%</b>		<b><u>48.546</u></b>
Arrotondato a				<u>47.000</u>

Il dettaglio dei tempi e degli onorari per categoria professionale relativi alla revisione contabile del bilancio consolidato del Gruppo, incluso lo svolgimento di analisi comparative sulle componenti non significative, è il seguente:

<b>Categoria professionale</b>	<b>N. ore Previste</b>	<b>Mix</b>	<b>Euro</b>	
			<b>Tariffa oraria</b>	<b>Importo</b>
Partner	16	8%	248	<u>3.968</u>
Manager	32	16%	155	<u>4.960</u>
Revisore esperto	60	30%	86	<u>5.160</u>
Assistente	90	46%	45	<u>4.050</u>
<b>Totale</b>	<b>198</b>	<b>100%</b>		<b><u>18.138</u></b>
Arrotondato a				<u>18.000</u>

Il dettaglio dei tempi e degli onorari per categoria professionale relativi alle verifiche della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili è il seguente:

<b>Categoria professionale</b>	<b>N. ore previste</b>	<b>Mix</b>	<b>Euro</b>	
			<b>Tariffa oraria</b>	<b>Importo</b>
Partner	4	5%	248	<u>992</u>
Manager	10	14%	155	<u>1.550</u>
Revisore esperto	20	27%	86	<u>1.720</u>
Assistente	40	54%	45	<u>1.800</u>
Totale	<u>74</u>	<u>100%</u>		<u>6.062</u>
Arrotondato a				<u>5.000</u>

Il dettaglio dei tempi e degli onorari per categoria professionale relativi alle revisione contabile limitata del bilancio semestrale abbreviato è il seguente:

<b>Categoria professionale</b>	<b>N. ore previste</b>	<b>Mix</b>	<b>Euro</b>	
			<b>Tariffa oraria</b>	<b>Importo</b>
Partner	28	6%	248	<u>6.944</u>
Manager	75	16%	155	<u>11.625</u>
Revisore esperto	127	27%	86	<u>10.922</u>
Assistente	240	51%	45	<u>10.800</u>
Totale	<u>470</u>	<u>100%</u>		<u>40.291</u>
Arrotondato a				<u>40.000</u>

### SCHEDA ANTIRICICLAGGIO

Il Cliente, reso edotto degli obblighi e delle responsabilità previsti dall'articolo 21 del D.Lgs. 231/2007, consapevole delle sanzioni previste dalla normativa vigente, dichiara che:

- **Le informazioni richieste e sotto elencate, contrassegnate con "(\*\*\*)" sono contenute nella visura camerale aggiornata a voi consegnata.**
- **Non sono intervenute modificazioni nei dati identificativi del cliente, del rappresentante legale e dell'eventuale persona fisica che ha sottoscritto l'incarico rispetto a quanto dichiarato alla nostra società in occasione di precedenti conferimenti di incarichi professionali.**

DATI IDENTIFICATIVI ANAGRAFICI DEL CLIENTE CONFERENTE L'INCARICO		
<b>DATO RICHIESTO</b>		
DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE (***)		
SEDE LEGALE (INDIRIZZO, COMUNE, PROVINCIA, CAP) (***)		
PARTITA IVA/CODICE FISCALE (***)		
APPARTENENZA ALLA CATEGORIA DI PEP'S (*) (SOLO PER CLIENTE PERSONA FISICA) (SI'/NO)		
APPARTENENZA A CATEGORIE EX ART. 25 (**) DECRETO ANTIRICICLAGGIO		
<b>DATO RICHIESTO</b>		
APPARTENENZA A CATEGORIE EX ART. 25 (**) DECRETO ANTIRICICLAGGIO (SI'/NO)	SI	NO
TIPOLOGIA DI CATEGORIA EX ART. 25 DECRETO ANTIRICICLAGGIO		
DATI IDENTIFICATIVI DELLA PERSONA FISICA CHE HA SOTTOSCRITTO L'INCARICO O DEL RAPPRESENTANTE LEGALE (NON COMPILARE NEL CASO IN CUI IL CLIENTE RICADA IN UNA DELLE CATEGORIE DI CUI ALL'ART. 25 DEL DECRETO ANTIRICICLAGGIO)		
<b>DATO RICHIESTO</b>		
COGNOME E NOME (***)		
CARICA SOCIALE/FUNZIONE AZIENDALE RICOPERTA (***)		
INDIRIZZO, COMUNE, PROVINCIA, CAP (***)		
CODICE FISCALE (***)		
DATA DI NASCITA (***)		
COMUNE DI NASCITA (***)		

Il Cliente si impegna a segnalare tempestivamente eventuali variazioni al contenuto della presente dichiarazione.

Data \_\_\_\_\_

Timbro \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

**(\*) DEFINIZIONE DI PEP'S**

Ai sensi del Decreto Antiriciclaggio per *persone politicamente esposte* (c.d. "PEPs" – *Politically Exposed Persons*) si intendono le *persone fisiche residenti in altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche nonché i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, nonché le persone fisiche residenti sul territorio nazionale che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche, individuate sulla base dei criteri di cui all'allegato tecnico al presente decreto.*

Ai fini dell'applicazione della precitata definizione, l'art. 1 dell'Allegato Tecnico del Decreto Antiriciclaggio ha specificato quanto segue.

*"Per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s'intendono:*

- a) *i capi di Stato, i capi di Governo, i Ministri e i Vice Ministri o Sottosegretari;*
- b) *i parlamentari;*
- c) *i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali;*
- d) *i membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali;*
- e) *gli ambasciatori, gli incaricati d'affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate;*
- f) *i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato.*

*In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i funzionari di livello medio o inferiore. Le categorie di cui alle lettere da a) a e) comprendono, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo e internazionale.*

*Per familiari diretti s'intendono:*

- a) *il coniuge;*
- b) *i figli e i loro coniugi;*
- c) *coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui alle precedenti lettere;*
- d) *i genitori".*

La medesima norma ha altresì precisato che ai fini dell'individuazione dei soggetti con i quali le *"persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche"* intrattengono notoriamente stretti legami si deve fare riferimento a:

- a) *"qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d'affari"* con una persona che occupa o ha occupato importanti cariche pubbliche;
- b) *"qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio"* della persona che occupa o ha occupato importanti cariche pubbliche.

**(\*\*) APPARTENENZA ALLA CATEGORIA EX ART. 25**

Ai sensi dell'art. 25 del Decreto Antiriciclaggio si applicano gli *"obblighi semplificati"* qualora il cliente appartenga a una delle seguenti categorie:

- A. *soggetti finanziari sottoposti alla legge italiana, ovvero:*
  - banche;
  - Poste Italiane S.p.A.;
  - istituti di moneta elettronica (IMEL);
  - istituti di pagamento;
  - società di intermediazione mobiliare (SIM);
  - società di gestione del risparmio (SGR);
  - società di investimento a capitale variabile (SICAV);
  - imprese di assicurazione che operano in Italia nel ramo vita;
  - agenti di cambio;
  - società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi;
  - intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del TUB;  
società fiduciarie di cui all' articolo 199, comma 2, del TUF;
- B. *succursali insediate in Italia dei soggetti indicati nei punti precedenti aventi sede legale in uno Stato estero;*
- C. *Cassa depositi e prestiti S.p.A.;*
- D. *soggetti disciplinati dagli articoli 111 (istituti di microcredito) e 112 (confidi) del TUB;*
- E. *ente creditizio o finanziario comunitario soggetto alla Direttiva;*
- F. *ente creditizio o finanziario situato in uno Stato extracomunitario, che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalla Direttiva e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi;*
- G. *società o altro organismo quotato i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato ai sensi della direttiva 2004/39/CE in uno o più Stati membri, ovvero una società o un altro organismo quotato di Stato estero soggetto ad obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria;*
- H. *ufficio della pubblica amministrazione italiana ovvero una istituzione o un organismo, italiano o di un paese appartenente alla UE, che svolge funzioni pubbliche.*

### IDENTIFICAZIONE TITOLARE EFFETTIVO

Il Cliente, reso edotto degli obblighi e delle responsabilità previsti dall'articolo 21 del D.Lgs. 231/2007, vista la definizione di Titolare Effettivo fornita dal predetto decreto all'art. 1 comma 2 lett. u), come specificata all'art. 2 dell'Allegato Tecnico (\*), consapevole delle sanzioni previste dalla normativa vigente, dichiara che:

- **Non sono intervenute modificazioni nel Titolare Effettivo rispetto a quanto dichiarato alla nostra società in occasione di precedenti conferimenti di incarichi professionali.**
- **Non esiste** un Titolare Effettivo in base alla definizione di cui al Decreto Legislativo 231/2007.
- **Esiste** il Titolare Effettivo ed è a conoscenza dei seguenti dati riguardanti lo stesso.

DATI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE EFFETTIVO		
COGNOME E NOME		
APPARTENENZA ALLA CATEGORIA DI PEP'S (**)	SI	NO
INDIRIZZO, COMUNE, PROVINCIA, CAP		
CODICE FISCALE		
DATA E COMUNE DI NASCITA		
PROFESSIONE/ATTIVITÀ LAVORATIVA		
TIPOLOGIA DOCUMENTO IDENTIFICATIVO (***)		
NUMERO DOCUMENTO IDENTIFICATIVO		
DATA DI RILASCIO E DATA DI SCADENZA		
AUTORITÀ DI RILASCIO		
DATI IDENTIFICATIVI DELL'EVENTUALE ULTERIORE TITOLARE EFFETTIVO		
COGNOME E NOME		
APPARTENENZA ALLA CATEGORIA DI PEP'S (**)	SI	NO
INDIRIZZO, COMUNE, PROVINCIA, CAP		
CODICE FISCALE		
DATA E COMUNE DI NASCITA		
PROFESSIONE/ATTIVITÀ LAVORATIVA		
TIPOLOGIA DOCUMENTO IDENTIFICATIVO (***)		
NUMERO DOCUMENTO IDENTIFICATIVO		
DATA DI RILASCIO E DATA DI SCADENZA		
AUTORITÀ DI RILASCIO		
DATI IDENTIFICATIVI DELL'EVENTUALE ULTERIORE TITOLARE EFFETTIVO		
COGNOME E NOME		
APPARTENENZA ALLA CATEGORIA DI PEP'S (*)	SI	NO
INDIRIZZO, COMUNE, PROVINCIA, CAP		
CODICE FISCALE		
DATA E COMUNE DI NASCITA		
PROFESSIONE/ATTIVITÀ LAVORATIVA		
TIPOLOGIA DOCUMENTO IDENTIFICATIVO (***)		
NUMERO DOCUMENTO IDENTIFICATIVO		
DATA DI RILASCIO E DATA DI SCADENZA		
AUTORITÀ DI RILASCIO		

Il Cliente si impegna a segnalare tempestivamente eventuali variazioni al contenuto della presente dichiarazione.

Data \_\_\_\_\_

Timbro \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

### **(\*) DEFINIZIONE DI TITOLARE EFFETTIVO**

Ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera u) del Decreto Antiriciclaggio per "titolare effettivo" si intende "la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all'Allegato tecnico al presente decreto";

L'Allegato Tecnico del Decreto Antiriciclaggio, all'art. 2 provvede a specificare i criteri da utilizzare per individuare il "titolare effettivo", affermando che con esso si debba intendere:

"a) in caso di società:

1) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;

2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica;

b) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi:

1) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica;

2) se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;

3) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica".

Senza alcun intento interpretativo delle definizioni normative sopra richiamate, a mero fine informativo si rileva che la figura del titolare effettivo è testualmente riconducibile esclusivamente ad una o più persone fisiche. Ne segue che, qualora il destinatario formale della prestazione professionale sia una entità giuridica, si devono effettuare verifiche a ritroso sino ad arrivare, qualora vi sia, alla persona fisica destinataria ultima degli effetti della prestazione. Qualora nella ricostruzione della catena proprietaria della entità giuridica cliente si riscontri che quest'ultimo è sottoposto al controllo di una società quotata, l'attività di verifica del "titolare effettivo" si conclude. Alla luce dei parametri di riferimento forniti dalle sopra citate norme di legge, in via meramente esemplificativa e senza alcun intento esaustivo, si rileva che il "titolare effettivo" corrisponde alle seguenti persone:

- (i) la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente, attraverso una percentuale dei diritti di voto o di partecipazione al capitale sociale (o al patrimonio se il cliente non è una società di capitali) almeno pari al 25% più uno;
- (ii) la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza esercitano in altro modo il controllo sulla direzione del cliente;
- (iii) in caso di trust o fondazione, ove i beneficiari non siano ancora stati nominati, la categoria di persone nel cui interesse il trust o la fondazione sono costituiti o agiscono.

### **(\*\*) DEFINIZIONE DI PEP'S**

Ai sensi del Decreto Antiriciclaggio per "persone politicamente esposte" (c.d. "PEPs" – *Politically Exposed Persons*) si intendono le persone fisiche residenti in altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche nonché i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, nonché le persone fisiche residenti sul territorio nazionale che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche, individuate sulla base dei criteri di cui all'allegato tecnico al presente decreto

Ai fini dell'applicazione della precitata definizione, l'art. 1 dell'Allegato Tecnico del Decreto Antiriciclaggio ha specificato quanto segue.

"Per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s'intendono:

a) i capi di Stato, i capi di Governo, i Ministri e i Vice Ministri o Sottosegretari;

b) i parlamentari;

c) i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali;

d) i membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali;

e) gli ambasciatori, gli incaricati d'affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate;

f) i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato.

In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i funzionari di livello medio o inferiore. Le categorie di cui alle lettere da a) a e) comprendono, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo e internazionale.

Per familiari diretti s'intendono:

a) il coniuge;

b) i figli e i loro coniugi;

c) coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui alle precedenti lettere;

d) i genitori".

La medesima norma ha altresì precisato che ai fini dell'individuazione dei soggetti con i quali le "persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche" intrattengono notoriamente stretti legami si deve fare riferimento a:

a) "qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d'affari" con una persona che occupa o ha occupato importanti cariche pubbliche;

b) "qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio" della persona che occupa o ha occupato importanti cariche pubbliche.

### **(\*\*\*) DOCUMENTI IDENTIFICATIVI VALIDI**

Per l'identificazione di soggetti italiani e soggetti comunitari sono considerati validi i documenti d'identità e di riconoscimento di cui agli articoli 1 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (i.e. la carta d'identità ed ogni altro documento di riconoscimento equipollente munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l'identità personale del suo titolare, dovendosi considerare equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato). Per l'identificazione di soggetti non comunitari si applicano le disposizioni vigenti nel paese di provenienza con riguardo ai documenti validi per l'identificazione.